



## **Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 53 del 12/04/2012**

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO ECOLOGIA 2 marzo 2012, n. 43

D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. e L.R. n. 11/2001 e s.m.i. - Procedura di verifica di assoggettabilità a Valutazione di Impatto Ambientale - Impianto di produzione di energia da fonte eolica di potenza pari a 78 MW da realizzare nel Comune di Foggia - Proponente: ECO PUGLIA ENERGIA S.r.l. - Sede legale: Via Torelli n. 22, 71100 Foggia.

L'anno 2012 addì 2 del mese di marzo in Modugno (Bari), presso la sede dell'Assessorato alla Qualità dell'Ambiente, il Dirigente del Servizio Ecologia, ing. Antonello Antonicelli, sulla scorta dell'istruttoria tecnico-amministrativa effettuata dall'Ufficio Programmazione, Politiche Energetiche, VIA e VAS, ha adottato il seguente provvedimento.

Premesso che:

Con istanza depositata il 28.03.2007 ed acquisita dal Servizio Ecologia regionale al prot. n. 5629 del 10.04.2007, la ECO PUGLIA ENERGIA S.r.l., inoltrava domanda per la costruzione e l'esercizio di parco eolico di potenza pari a 78 MW, ricadente nel Comune di Foggia, in località "Ponte Albanito - Monte Calvello", allegando all'uopo la documentazione prevista per legge.

Con Determina Dirigenziale n. 201 del 28.05.2010 la Regione Puglia esprimeva parere di esclusione da VIA, con prescrizioni, per 8 aerogeneratori rispetto ai 47 proposti.

La società, con ricorso iscritto al R.G. n. 1519/2010, ricorreva al Tar Bari per l'annullamento della predetta determinazione, richiedendo altresì la sospensione cautelare del provvedimento.

Nelle more del giudizio la Corte Costituzionale, con Sentenza n. 344/2010 depositata in cancelleria il 26 novembre 2010 e pubblicata in G.U. I Serie speciale n. 48 del 1 dicembre 2010, dichiarava l'illegittimità costituzionale dell'art. 3 c. 16 della LR 40/2007 nella parte in cui richiama gli artt. 10 e 14 cc. 2 e 7 del RR 16/2006 nonché dell'art. 3 c.16 della LR 40/2007 nella parte in cui richiama tutte le restanti disposizioni del Regolamento 16/2006.

Successivamente alla suddetta declaratoria il Tar Bari, con sentenza n. 952/2011, in accoglimento del ricorso proposto dalla Ecopuglia Srl, annullava la determinazione regionale n. 291/2010, senza fare esplicito riferimento al permanere degli effetti favorevoli e non contestati dello stesso provvedimento dirigenziale.

Con nota del 04.11.2011 assunta al prot. n. 10186 del 09.11.2011 la ECO PUGLIA ENERGIA S.r.l. chiedeva dunque al Servizio Ecologia di procedere "all'esecuzione della decisione della Prima Sentenza del TAR Puglia Bari n. 952/2011 e, per l'effetto, al riesame della DD n. 201 del 28.05.2010 nella sola parte in cui si esprimeva parere ambientale negativo in merito alla proposta progettuale presentata". A tale nota la società allegava documentazione ritenuta utile ai fini del riesame ed, in particolare, lo "Studio di compatibilità idrologico ed idraulico" (All.2) relativo al progetto in istanza, "al fine di determinare l'ampiezza delle aree allagabili per eventi di piena con tempi di ritorno di 200 anni, e di verificare le

condizioni di sicurezza idraulica...”. L’istante chiedeva altresì che fosse effettuata la comunicazione “prima della formale adozione di un eventuale provvedimento negativo, dei motivi che eventualmente osterebbero alla positiva valutazione ambientale degli aerogeneratori [...] assegnando alla scrivente un termine, non inferiore a dieci giorni, per presentare le proprie osservazioni, anche corredate da documenti”.

Con nota prot. n. 10423 del 17.11.2011 l’Ufficio VIA/VAS regionale comunicava alla società proponente, alle Amministrazioni provinciale e comunale di Foggia, a Terna S.p.a. ed all’Assessorato Sviluppo Economico regionale, l’avvio del procedimento di riesame della proposta progettuale di cui all’oggetto, al fine di dare esecuzione alla prefata sentenza n. 952 del 22.06.2011.

Successivamente la Ecopuglia notificava istanza per ottenere l’ottemperanza alla sentenza n. 952/2011, rappresentando nell’atto che in sede di riesame la Regione non avrebbe dovuto ricomprendere quella parte di progetto che, all’epoca dell’adozione della determina n. 201/2010, aveva già ottenuto l’esonero da VIA.

Ai fini dello svolgimento del presente riesame e, conformemente all’indirizzo espresso dal medesimo Tar Bari in casi analoghi (sentenze Tar Bari n. 1176/2011- 1367/2011 - 1369/2011 - 1332/2011), poiché gli effetti della pronuncia che accoglie il ricorso sono limitati al petitum, la rinnovazione istruttoria sotto riportata inerisce quegli aerogeneratori che nella determina dirigenziale n. 201/2010 non erano stati esclusi dalla procedura di VIA, in tal modo “facendo salvi gli effetti favorevoli e non contestati della determina di screening...”.

L’istruttoria nel seguito illustrata è basata sull’applicazione dei criteri di verifica di assoggettabilità a Valutazione d’Impatto Ambientale, di cui all’Allegato V alla Parte II del DLgs 152/2006 e all’art. 17 della LR 11/2001, come previsto all’art. 20 del DLgs 152/2006 e all’art. 16 della LR 11/2001, sui contenuti della DGR 131/2004 nonché sulle Linee Guida per l’inserimento paesaggistico degli impianti eolici di accompagnamento al DPCM del 12 dicembre 2005. Questi riferimenti richiamano la necessità di un’indagine di contesto ambientale a largo raggio, coinvolgendo aspetti ambientali di area vasta e non solo puntuali, indagando lo stato dei luoghi come consistente alla data di stesura dell’istruttoria, anche alla luce delle trasformazioni conseguenti alla presenza di altri impianti di produzione di energia per sfruttamento di fonti rinnovabili e con riferimento ai potenziali impatti cumulativi connessi.

La verifica di assoggettabilità pone pertanto in relazione le caratteristiche del progetto con le informazioni sulla sensibilità ambientale dell’area di inserimento, al fine di determinare la possibilità che l’intervento proposto comporti impatti negativi e significativi. Espletate le procedure di rito e valutati gli atti tecnico-amministrativi, si rileva che l’intervento proposto presenta le seguenti caratteristiche:

? Località: L’area interessata dal progetto in esame ricade nel Comune di Foggia in località “Ponte Albanito- Monte Calvello”, a sud-ovest del centro abitato, in prossimità dei confini comunali di Troia e Castelluccio dei Sauri (Elaborato “Verifica di Assoggettabilità alla Valutazione di Impatto Ambientale”, pag.40).

? N. aerogeneratori: 39 aerogeneratori ubicati nel Comune di Foggia (assoggettati a V.I.A. con D.D. n. 201/2010

? Diametro rotore aerogeneratori: 82 m (nota integrativa prot. n. 3756 del 11.03.2010).

? Altezza torre: 100 m (ibidem).

? Potenza nominale singolo aerogeneratore: 2 MW (ibidem).

? Coordinate: il presente riesame prende in considerazione gli aerogeneratori (39 sui 47 originariamente proposti) già assoggettati a VIA con precedente DD n. 201 del 28.05.2010.

? Modalità di connessione: Alla pag. 3 dell’ Elaborato “Relazione tecnica impianto elettrico” si riferisce che l’energia prodotta da ciascun aerogeneratore in BT a viene elevata tramite una cabina di trasformazione posta all’interno di ciascun aerogeneratore e successivamente trasportata, attraverso un cavidotto interrato MT che corre lungo la linea di sviluppo dei 47 aerogeneratori fino ad una cabina primaria MT/AT kV di proprietà della società istante, ancora da realizzare. La citata cabina, come si

apprende dalla nota prot.n. 2857 del 25.02.2010, sarà prevista a Troia in località "Cancarro", in prossimità della linea elettrica a 150 kV attraverso cui, tramite un sistema in entra-esce, si collega alla linea a 380 kV "Foggia-Benevento II".

A. L'area di progetto insiste in un comprensorio di valore naturalistico; in particolare si rileva la presenza di numerose aree naturali protette e della Rete Natura 2000: SIC IT9110032 "Valle del Cervaro-Bosco dell'Incoronata", Parco Naturale Regionale "Bosco dell'Incoronata", IBA126 "Monti della Daunia" e aree di boschi, con le quali il parco eolico interferisce diffusamente. Il torrente "Cervaro", con la relativa lama, rappresentano delle emergenze naturalistiche ed elementi di attrazione faunistica. In essi si trovano specie stanziali ad alto valore conservazionistico (*Milvus milvus*; *Turdus philomelos*; *Dendrocopos major*; *Picus viridis*; *Alauda arvensis*; *Streptopelia turtur*; *Scolopax rusticola*; *Turdus pilaris*; *Turdus merula*; *Ficedula albicollis*; *Caprimulgus europaeus*) e specie migratorie di interesse comunitario legate ad ambiente ripariale (*Milvus migrans*, *Lanius collurio*, *Grus*, *Ardeidae*, *Ciconiiformes*). In particolare, gli aerogeneratori nn. 3, 10 e 17 prossimi al "Cervaro", risultano localizzati all'interno di aree aventi una significativa funzionalità ecologica e pertanto rappresentano inevitabilmente una barriera per il passaggio delle specie faunistiche quivi presenti. Poiché l'area esaminata risulta essere caratterizzata da importanti fenomeni migratori, l'addensamento legato alla localizzazione degli aerogeneratori non appare coerente con il transito delle specie, soprattutto per effetto delle aree ad elevata concentrazione che si raggiungerebbero a causa dei cumuli di cui al capoverso "F". Si rileva infine che il tratto terminale (per uno sviluppo di circa 1700 m) del cavidotto esterno interessa l'area IBA 126 "Monti della Daunia", la cui presenza rileva rispetto alla "Carta delle rotte migratorie Important Birds Area-IBA".

B. Dall'analisi dello stato dei luoghi si rileva che in tale area si registra una diffusa impronta antropica costituita da insediamenti abitativi sparsi sul territorio "Ponte Albanito" e relativa masseria, insediamento "Monte Calvello" risalente al periodo neolitico; aree a rischio archeologico tra cui la fattoria "Masseria Ponte Albanito", il villaggio "Masseria Ponte Albanito I" nei pressi del n. 15, il villaggio "Masseria Ponte Albanito II" in prossimità del n. 6, l'insediamento produttivo-abitativo-residenziale "Podere O.N.G. 652" risalente all'epoca romana vicino ai nn. 1-2-23, l'insediamento "San Nicola" in prossimità dei nn. 33 ed il villaggio "Torre de Rubeis. Oltre ai citati fabbricati, se ne rilevano altri (in seguito alla consultazione dell'Ortofoto 2006 e della Carta Tecnica Regionale) collocati in vecchi poderi assegnati all'ONC. Tali terreni hanno sviluppato edificabilità e potrebbero subire con il tempo interventi di riedificazione e restauro tali da cambiare lo stato e la destinazione d'uso attuali.

Quanto evidenziato pone in evidenza problematiche di diverso ordine, principalmente:

- Paesaggistico: l'intensa presenza attesa di aerogeneratori incide sull'habitat rurale fino a una potenziale compromissione o quantomeno alterazione di valori scenici. Inoltre molti dei manufatti detti sono segnalati nella Carta dei Beni Culturali: Insediamento di San Nicola, Masseria Ponte Albanito I, Castello omonimo e Masseria Ponte Albanito II, Podere ONC 652 di età romana. L'area in oggetto prevede la presenza del "Tratturello Foggia-Castelluccio dei Sauri" prossimo agli aerogeneratori nn. 1-23 e tagliato dai cavidotti interni ad essi relativi, il "Tratturello Foggia-Camporeale" tagliato dal cavidotto esterno in prossimità del punto di consegna.

- Rischio per pubblica incolumità (misurato sulla gittata): poiché si registrano numerosi casi di aerogeneratori posti a distanze inferiori a 250/300 m dagli aerogeneratori, si ritiene non cautelativa la collocazione di questi ultimi rispetto a criteri di sicurezza e salute pubblica, in caso di rottura sia integrale che parziale della pala,

- Acustico: le stesse relazioni di distanza evidenziate al punto precedente determinano criticità sotto il profilo dei rumori e delle vibrazioni previste dall'impianto in esercizio. Si segnala infatti la concorrenza di diverse coppie o terne di aerogeneratori ad incidere sull'impatto acustico al danno degli stessi punti sensibili e/o ricettori; inoltre si rileva che il n. 42 è vicino ad un plesso industriale per attività di allevamento e la sua ubicazione non fornisce garanzie rispetto all'impatto acustico a danno dei lavoratori quivi presenti.

C. Il proponente si limita ad illustrare i parametri di valutazione dell'impatto visivo rivenienti esclusivamente dalla letteratura tecnica, i quali risultano legati a criteri ordinatori geometrici (gli aerogeneratori formano quasi delle maglie triangolari) che non tengono conto delle sensibilità specifiche del contesto. Il fotomontaggio fornito, pur attestando la diffusa presenza di rugosità superficiale, in particolare di alcuni aerogeneratori che saranno segnalati di seguito, relativamente alla loro incompatibilità rispetto ad evidenze geomorfologiche del sito, non sembra tuttavia rendere opportunamente l'idea della percezione visiva delle dominanti ambientali del sito, per difetto di risoluzione e probabilmente anche di correttezza nelle proporzioni.

D. All'interno dello studio proposto il paesaggio viene analizzato in modo eccessivamente riduttivo poiché il proponente si limita ad analizzare la connotazione agraria dei terreni in cui il parco sorgerà, dando così un taglio limitativo e privo di ogni contestualizzazione all'analisi. Essa risulta avulsa da un contesto di area vasta e non tiene conto delle dominanti paesaggistiche quivi presenti. Nell'area circostante il parco sono presenti i seguenti ATD: "Bosco dell'Incoronata", "Lama torrente Cervaro", torrente "Sannoro", torrente "Potesano" che risulta attraversato dal cavidotto esterno, aree a vincolo disciplinate dal Decreto Galasso in cui si trovano gli aerogeneratori nn. 1-2-3-10-17-20-21-22-23-46 con i relativi cavidotti interni.

E. L'idrologia superficiale della zona di studio è fortemente connotata dalla presenza del torrente "Cervaro" oltre a quella dei seguenti torrenti e di un fitto reticolo costituito da affluenti minori che da essi si dipartono: torrente "Sannoro" e torrente "Potesano", i quali individuano sul territorio un quadrilatero all'interno del quale è racchiusa l'area in cui il parco è ubicato. I numerosi affluenti minori che si distaccano da quelli di maggiore portata, vengono intercettati in più punti sia dai cavidotti interni, di collegamento tra i singoli aerogeneratori, sia dal cavidotto esterno. Lo "Studio di compatibilità idrologico ed idraulico" corredato di tavole esplicative, acquisito con nota prot. n. 10186 del 09.11.2011 si prefigge di riscontrare l'interazione tra il parco eolico proposto ed il Piano stralcio di Assetto idrogeologico ed N.T.A. redatto dall'Autorità di Bacino della Puglia. In particolare la finalità dello studio idrologico è quella di individuare le idonee soluzioni tecniche che consentano al cavidotto di attraversare il territorio nel rispetto dell'assetto idraulico dei luoghi. Il citato studio contiene al suo interno un'analisi pluviometrica all'interno della quale vengono tracciate delle curve di possibilità pluviometrica oltre ad un idrogramma unitario per ogni bacino imbrifero esaminato. Le mappe delle aree di impronta del passaggio delle piene con tempi di ritorno pari a 30, 200 e 500 anni mostrerebbero che gli aerogeneratori nn. 30-37 rientrano in aree allagabili (Tav. 1037IPI12A/13A). Questo studio evidenzia l'applicazione di modelli teorici di allagamento, impiegati anche dall'Autorità di Bacino della Puglia, senza indagare le trasformazioni fisiche e geomorfologiche a cui gli alvei sarebbero sottoposti dalle varie opere di attraversamento, occupandosi soprattutto della ricaduta dell'opera sul regime idraulico e sulle condizioni territoriali di tenuta del terreno in caso di inondazione.

F. In seguito a quanto riscontrato nella Carta Geomorfologica del PUTT (fogli 420-421), si riscontrano in tale ambito le seguenti criticità che riguardano diffusamente il parco eolico: gli aerogeneratori nn. 5-7-9-11-12-41-43 ricadono in aree prossime a cigli di scarpata ed i nn.1-2-3-10-17-20-22-46 sono prossimi a versanti. Tale criticità è rafforzata dal fatto che il cavidotto esterno taglia in più punti la stessa emergenza geomorfologica e lambisce dei calanchi. Vi è inoltre un'area sottoposta a Vincolo Idrogeologico al cui interno sono previsti gli aerogeneratori nn. 1-2-3-10-20-21-22-23-46, i relativi cavidotti interni ed un tratto avente lunghezza pari a 2,5 km del cavidotto esterno. In seguito ad un riscontro con il P.A.I. è emerso che gli aerogeneratori nn. 1-3-10-17-22-46 con i cavidotti interni ed un tratto lungo 5 km di cavidotto esterno ricadono in aree PG1 (pericolosità geomorfologica bassa), i nn. 37-43 sono ubicati a ridosso di un'area AP (pericolosità idraulica alta) ed infine diversi tratti complessivamente di circa 3 km del cavidotto esterno rientrano in area R2 (rischio basso).

G. A causa della compresenza di differenti interventi sul territorio, si verifica un impatto cumulativo che costituisce una criticità forte poiché la stessa è causa di alterazione di dominanti ambientali e paesaggistiche dell'ambiente circostante.

Richiamando la Fig.2 sopra riportata si rileva che, nell' area di progetto, oltre ad insistere gli stessi aerogeneratori di Ecopuglia Energia S.r.l. non sottoposti al presente riesame poiché dotati di parere favorevole (nn.8-14-15-18-29-32-35-40, giusta DD n. 201 del 28.05.2010), ma che non possono essere trascurati nella dimensione cumulativa degli impatti unitamente agli aerogeneratori posti ad oggetto di questa istruttoria (aree di cumulo n.1 e n.3), insistono anche gli aerogeneratori già assentiti a favore del diretto competitor territoriale Amgas Wind 2 S.r.l. (FGG 05-08-09-10-21-22 giusta DD giusta DD n. 201 del 28.05.2010) fino ad incidere complessivamente sulle aree di cumulo n.1 e n.2.

A ciò si aggiunge la circostanza, tra l'altro già evidenziata nella DD 201/2010, per cui rispetto ad altro intervento di pari tipologia proposto nel Comune di Foggia, già sottoposto a screening in quanto oggetto di Determinazione del Dirigente del Servizio Ambiente, n. 100 del 21.02.2006 (posizioni verificate dal SIT Puglia), si determina un'ulteriore area di cumulo (cumulo n.3).

Per diversi aerogeneratori tale compresenza, oltre a determinare un sensibile effetto sinergico di impatti, realizza veri e propri conflitti logistici.

H. All'interno della documentazione fornita dal proponente non sono previste misure di compensazione, mentre appaiono del tutto generali quelle di mitigazione. Non è previsto alcun programma di monitoraggio.

I. Si riscontra rispetto all'ubicazione del parco eolico, la presenza delle seguenti infrastrutture:

- linea elettrica aerea nuda, che attraversa trasversalmente il parco eolico in prossimità dell'aerogeneratore n. 2;
  - condotta interrata dell'Acquedotto pugliese, in prossimità degli aerogeneratori nn. 1-23-43-45;
  - gli aerogeneratori nn. 3-10 distano meno di 300 m dalla linea ferroviaria Foggia-Benevento più a sud.
- L'ubicazione di tali aerogeneratori non rispetta, in particolare, le raccomandazioni trasmesse in una nota del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, pervenuta presso il Servizio Ecologia regionale con nota prot. n.3322 del 12.03.2009, nella quale si riferisce: "...la distanza minima delle turbine eoliche e, comunque, non inferiore a 300 metri, tale distanza dovrà essere in ogni caso superiore alla gittata massima degli elementi rotanti in caso di rottura accidentale".

In conclusione, alla luce delle motivazioni sopra esposte, che si intendono qui integralmente richiamate e trascritte, e che rivengono da una verifica di compatibilità ambientale dell'intervento di cui si tratta, sotto i seguenti profili di analisi del contesto ambientale: stato dell'arte delle componenti, potenziali effetti sinergici dell'impatto con altre opere e interferenze con altre dominanti ambientali, impatto visivo e paesaggistico, conformità con il quadro programmatico e di pianificazione, pubblica sicurezza, geomorfologia, idrogeologia e sistema di naturalità e biodiversità; dalla valutazione delle modalità di rappresentazione del contesto e degli impatti fornite dal proponente, dei contenuti degli studi specialistici prodotti e della completezza degli elaborati forniti; si ritiene che gli aerogeneratori puntualmente indicati nella narrativa del presente provvedimento ed oggetto della rinnovazione istruttoria, possano comportare degli impatti negativi e significativi e si dispone pertanto l'assoggettamento degli stessi alla procedura di valutazione d'impatto ambientale ai sensi dell'art. 20, comma 6 del DLgs 152/2006.

Laddove a seguito della presente Determinazione il proponente presenti istanza di Valutazione d'Impatto Ambientale per il progetto in esame, la valutazione degli impatti potenzialmente negativi e significativi sin qui esposti dovrà ricomprendere anche i possibili effetti cumulativi con altri progetti per i quali sia stato già adottato parere ambientale favorevole in aree limitrofe; l'Autorità Competente per la

Valutazione Impatto Ambientale nelle valutazioni di competenza dovrà considerare altresì i potenziali effetti cumulativi anche in relazione al altre istanze in corso di istruttoria.

Il presente parere, riferendosi unicamente all'assoggettamento della quota parte del progetto proposto, specificato in narrativa, alla procedura di valutazione di impatto ambientale e non costituendo un provvedimento amministrativo che impedisca la realizzazione dell'opera, non è soggetto all'applicazione dell'art. 10bis della Legge 241/90 e s.m.i. e, pertanto, prima della sua adozione non ne sono stati notificati preventivamente i motivi ostativi, come richiesto dall'istante.

Inoltre, non sostituisce tutti gli altri pareri ed autorizzazioni richieste dalla normativa vigente in materia ai fini della legittima realizzazione del progetto medesimo.

## IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO ECOLOGIA

VISTA la Legge Regionale 4 febbraio 1997 n. 7 e s.m. ed i.;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 3261 del 28/7/98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;

VISTE le direttive impartite dal Presidente della Giunta Regionale con nota n. 01/007689/1-5 del 31/07/98;

VISTO IL DLgs 152/2006 e s.m. ed i.;

VISTA la L.R. n. 11/2001 e s.m. ed i.;

VISTA la nota del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, pervenuta presso il Servizio Ecologia regionale con nota prot. n. 3322 del 12.03.2009;

VISTA e CONSIDERATA la sopra riportata istruttoria effettuata dal competente Ufficio del Servizio Ecologia;

VISTA la sentenza del Tar Bari n. 952 del 22 giugno 2010;

VISTA la nota prot. n. 10423 del 17.11.2011 di avvio del procedimento di riesame del progetto in argomento;

RICHIAMATI l'art. 20 del DLgs 152/2006 e s.m.i. e gli artt. 16, 17 e 21 della L.R. n. 11/2001 e s.m. ed i.;

COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DELLA L.R. N. 28/2001 e s.m.i.

La presente determinazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del Bilancio Regionale

## DETERMINA

- di assoggettare alla procedura di valutazione di impatto ambientale ai sensi dell'art. 20, comma 6 del D.Lgs. 152/2006 e della L.R. 11/2001 e s.m.i., per tutte le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente riportate e con riferimento agli aerogeneratori puntualmente indicati, il progetto di impianto di produzione di energia da fonte eolica di potenza pari a 78 MW, da realizzare nel Comune di Foggia in località "Ponte Albanito-Monte Calvello" - Proponente: ECO PUGLIA ENERGIA S.r.l., con

sede legale in Via Torelli, 22, 71100 Foggia;

- di notificare il presente provvedimento agli interessati a cura del Servizio Ecologia;
- di far pubblicare il presente provvedimento sul B.U.R.P. e sul Portale Ambientale dell'Assessorato alla Qualità dell'Ambiente;
- di dichiarare il presente provvedimento esecutivo;
- di trasmettere copia conforme del presente provvedimento al Servizio Segreteria della Giunta Regionale, al Servizio Energia, Reti e Infrastrutture materiali per lo Sviluppo della Regione Puglia, alla Provincia di Foggia, al Comune di Foggia e all'Avvocatura regionale.

Verifica ai sensi del D.Lgs. 196/03

#### Garanzie della riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'Albo, salve le garanzie previste dalla Legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini tenuto conto di quanto disposto dal DLgs. 196,03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente Regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Avverso la presente determinazione l'interessato, ai sensi dell'art. 3 comma 4° della L. 241/90 e s.m.i., può proporre nei termini di legge dalla notifica dell'atto ricorso giurisdizionale amministrativo o, in alternativa, ricorso straordinario (ex D.P.R. 1199/1971).

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della vigente normativa nazionale, regionale e comunitaria e che il presente provvedimento è conforme alle risultanze dello stesso.

I funzionari istruttori

Ing. Francesco Corvace

Avv. Giorgia Barbieri

Il Dirigente del Servizio Ecologia

Ing. Antonello Antonicelli

---